

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

<u>Indice</u>

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Presupposto impositivo	3
Art. 3 Assimilazioni all'abitazione principale	3
Art. 4 Soggetto attivo e soggetto passivo	4
Art. 5 Base imponibile per i fabbricati	5
Art. 6 Base imponibile per le aree fabbricabili	5
Art. 7 Riduzione della base imponibile	6
Art. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili	7
Art. 9 Esenzioni e riduzioni	8
Art. 10 Altre esenzioni	9
Art. 11 Determinazione delle aliquote e dell'imposta	9
Art. 12 Dichiarazione	9
Art. 13 Versamenti	10
Art. 14 Verifiche ed accertamenti	11
Art. 15 Sanzioni ed interessi	11
Art. 16 Riscossione coattiva	12
Art. 17 Somme modesta entità	12
Art. 18 Rimborsi	12
Art. 19 Contenzioso	13
Art. 20 Funzionario Responsabile	13
Art. 21 Trattamento dei dati personali	14
Art. 21 bis Incentivi tributari	14
Art. 22 Disposizione transitorie e finali	15

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplinata dall'art. 1 commi 739-783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- 2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i., Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in quanto compatibili, le norme del vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 2 Presupposto impositivo

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, come definiti dall'art. 1 comma 741 della L. n. 160/2019.
- 2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
- 3. In deroga al comma 1, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle pertinenze della stessa, nei limiti di legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune ai sensi dell'art. 1 commi 748 e 749 della L. n. 160/2019.

Art. 3 Assimilazioni all'abitazione principale

- 1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'esenzione di cui all'articolo precedente:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- c) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice (separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) che costituisce, altresì, ai soli fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d) un solo immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2. Nei casi sopra espressi allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- 3. Al fine del riconoscimento dell'assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione dell'assimilazione ha avuto inizio, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
- 4. La dichiarazione di cui al precedente comma ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano determinare la cessazione dell'assimilazione, per la quale dovrà essere presentata apposita dichiarazione.

Art. 4 Soggetto attivo e soggetto passivo

- 1. Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato limitatamente al gettito dell'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata in base all'aliquota di base dello 0,76 per cento, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. Sono esclusi dalla soggettività attiva dello Stato i fabbricati di categoria D10 e gli immobili ad uso produttivo posseduti dal Comune nel proprio territorio.
- 2. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 3. Sono inoltre soggetti passivi:

- a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 Base imponibile per i fabbricati

- 1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019;
 - b) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 2. Le eventuali variazioni di rendita avvenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sui fabbricati, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori e, se precedente, dalla data di utilizzo.

Art. 6 Base imponibile per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

- 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Non saranno emessi accertamenti di maggiore valore qualora l'imposta dovuta per le aree si stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Delibera stessa. Non saranno pertanto concessi rimborsi nel caso di versamenti eccedenti effettuati sulla base di valori maggiori rispetto ai valori fissati dalla Giunta Comunale.
- 4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 741, lettera d) della legge n. 160/2019.

Art. 7 Riduzione della base imponibile

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, così come definiti dal successivo articolo 8, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto sia registrato, il comodante possieda solo l'abitazione sita nel Comune di Spotorno concessa in comodato, ovvero anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato. Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori. Il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti per beneficiare della presente riduzione.

2. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta previa presentazione di dichiarazione IMU, redatta secondo le modalità e presentata entro i termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. L'inagibilità o inabitabilità di cui all'articolo precedente deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio purché le condizioni di inagibilità della singola unità immobiliare siano compatibili con la struttura complessiva del fabbricato.
- 2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli 8, 9 e 10 Legge Regione Liguria n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- 3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.
- 4. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico.
- 5. L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, purché il contribuente presenti idonea dichiarazione secondo le

modalità e i termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.

6. I contribuenti devono altresì presentare apposita dichiarazione al venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro il termine indicato all'art. 12 del presente Regolamento dal loro verificarsi.

Art. 9 Esenzioni e riduzioni

- 1. Ai sensi del comma 759 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate nel medesimo comma. In caso di utilizzazione mista del medesimo fabbricato, ossia sia per attività non lucrative che per attività commerciali, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
- 2. L'imposta non è dovuta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Spotorno, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993.

3. Alle abitazioni locate a canone concordato di cui all'art. 2 co. 3 alla L. n. 431/1998 si applica un'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con una riduzione al 75%.

Art. 10 Altre esenzioni

- 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, la locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opera Pia Siccardi Berninzoni" è esente dal pagamento del tributo IMU, per la quota di competenza comunale, per tutto quanto posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
- 2. Sono esenti gli immobili, da chiunque posseduti, concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, ovvero ad ente non commerciale purché destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Il contribuente che voglia avvalersi di tale esenzione deve presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla norma e dal presente regolamento, allegando idonea documentazione a comprova della destinazione a scopi non lucrativi da parte del comodatario. La presentazione della dichiarazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto comodatario sia il Comune.

Art. 11 Determinazione delle aliquote e dell'imposta

- 1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti imposti dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 2. In caso di mancata pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote ai sensi di legge, continuano ad essere applicate quelle vigenti nell'anno precedente.
- 3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui esso stesso è composto, è computato per intero. In caso variazione nel possesso, il giorno del trasferimento si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 12 Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, anche congiunta in caso di più comproprietari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità indicate al comma 769 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2. In deroga al comma precedente le dichiarazioni presentate dagli enti non commerciali, ai senti del comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, non hanno effetto ultrattivo e pertanto devono essere ripresentate ogni anno.
- 3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI con riferimento alle annualità pregresse, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Art. 13 Versamenti

- 1. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione quanto dovuto per l'intero anno entro il 16 giugno.
- 2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, con eventuale conguaglio rispetto alla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento per gli immobili cui non è possibile applicare l'esenzione di cui all'art. 9 co. 1 lett. g) del presente Regolamento per destinazione ad attività di tipo commerciale, in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- 4. Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fissate a causa di comprovate ed oggettive condizioni impeditive quali ricovero ospedaliero o decesso del soggetto passivo nei 15 giorni precedenti la scadenza fissata, il versamento potrà essere fatto entro il 16 settembre, in caso di ritardo della prima rata o entro il 16 marzo dell'anno successivo, in caso di ritardo della

seconda rata. Il soggetto passivo ovvero un suo erede devono comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'impossibilità sopravvenuta, fornendone prova oggettiva.

- 5. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare. Il contribuente che ha effettuato il versamento congiunto deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento congiunto.
- 6. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Anche in caso di versamento a nome del soggetto passivo defunto, gli eredi devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento.

Art. 14 Verifiche ed accertamenti

- 1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, provvedendo ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.
- 2. Il Comune esercita altresì le attività di accertamento e riscossione della quota IMU riservata alla Stato per i fabbricati di categoria D, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 15 Sanzioni ed interessi

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 20 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 17 Somme modesta entità

- 1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
- 2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 18 Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune di Spotorno, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
- 2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 1 del presente Regolamento.
- 3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 19 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 Funzionario Responsabile

- 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Il Funzionario Responsabile del tributo può essere altresì nominato, con provvedimento del Responsabile apicale del Comune, Funzionario Responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. In particolare, egli può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 21 bis Incentivi tributari

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 75.
- 2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
- 3. Le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi saranno oggetto di separato e specifico Regolamento.

Art. 22 Disposizione transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 in riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi.
- 2. Il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.06.2014, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 2.03.2016 e il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.06.2014, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 2.03.2016 continuano ad essere applicati in relazione ai rapporti tributari sorti prima dell'anno 2020.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.